



Comune di VASTO

Provincia di Chieti

COMMISSIONE CONSILIARE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Verbale della seduta n. 1 del 12.03.2019

L'anno **Duemiladiciannove**, il giorno **dodici** del mese di **marzo**, alle ore 16:15 presso la Sala del Gonfalone del Palazzo di Città, regolarmente convocata ai sensi dell'art. 19 del vigente "Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari", si è riunita la Commissione Consiliare Affari Generali ed Istituzionali, costituita con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 01.08.2016, integrata e modificata con successive Deliberazioni di Consiglio Comunale n. 50 del 12.09.2016, n. 61 del 16.06.2017 e n. 23 del 22.03.2018.

I punti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

1. convalida verbale seduta precedente (n. 3 del 05/06/2018);
2. approvazione bozza del nuovo regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, rivisto anche alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia;
3. varie ed eventuali.

All'appello nominale risultano presenti i Signori Consiglieri (come da scheda allegata):

COMPONENTI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI SUPPLEMENTI
1. NICOLETTI ROBERTA	P		ARTESE MARINO
2. LEMBO SIMONE	P		
3. DEL BONIFRO MARIANNA			
4. BACCALA' ELIO	P		
5. MOLINO MARIA	P		
6. PERILLI LUCIA		A	
7. MARRA MARCO	P		
8. MARCHESANI MARCO		A	
9. PROSPERO FRANCESCO		A	
10. D'ALESSANDRO DAVIDE	P		
11. CAPPA ALESSANDRA		A	
12. d'ELISA ALESSANDRO	P		
13. SURIANI VINCENZO	P		
14. GIANGIACOMO GUIDO	P		
15. CARINCI DINA NIRVANA			GALLO MARCO
16. LAUDAZI EDMONDO	P		

Presenti n. 12

Assenti n. 4

Partecipa con funzione di Segretario verbalizzante l'istruttore direttivo amministrativo Nicoletta Paganelli, designata dal Segretario Generale con nota prot. n. 57464 del 14/11/2017, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari.

Risultano, altresì, presenti al tavolo dei lavori: il Responsabile della Protezione Dati, dott. Giovanni Piscolla e il suo collaboratore avv. Tedeschi nonché il ten. Massimo Palandrani, in qualità di Responsabile della videosorveglianza comunale e del relativo trattamento dei dati.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Presidente della Commissione, Maria Molino, dichiara aperta la seduta.

Introduce, quindi, l'argomento di cui al punto 2) dell'o.d.g., illustrando la bozza del nuovo regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, aggiornato alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia.

Passa, quindi, la parola al dott. Piscolla, il quale sottolinea che il regolamento attualmente vigente in materia, risalente al 2015, è stato rielaborato stante la necessità di adeguare la materia alle nuove norme e di dare attuazione alla volontà di questa Amministrazione di estendere il regolamento alle novità tecnologiche e prevedere l'intervento dei privati a sostegno del sistema.

Cita, quindi, il GDPR operativo dal 24 maggio 2018, ossia il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, che ha modificato l'impianto normativo a livello europeo in materia.

Illustra brevemente i compiti del Titolare del trattamento dei dati personali, ossia dell'Ente Comune di Vasto, nonché della figura del Responsabile del trattamento, delegato dal Titolare, ora esterna all'Ente.

Alle ore 16:35, per impegni di lavoro già assunti, lascia la riunione il Consigliere Suriani; alle ore 16:37 per i medesimi motivi anche il Consigliere d'Elisa abbandona la seduta.

D'accordo con il Presidente Molino, il dott. Piscolla dà lettura di alcuni articoli del regolamento, evidenziando le novità introdotte.

Alle ore 16:40 fa ingresso in Commissione il Consigliere Laudazi.

Alle ore 16:55 lascia la riunione il Consigliere Giangiacomo, causa impegni presi in precedenza.

Alle ore 17:13 arriva in Commissione il Consigliere Marra.

Prende, quindi, la parola il Consigliere Laudazi che ipotizza un sistema integrato di controllo della Città, pubblico / privato.

Terminata la discussione, il Presidente pone ai voti la bozza del regolamento in parola, allegata al presente verbale quale parte integrante.

All'esito della votazione, la stessa viene licenziata con il voto favorevole dei Commissari: Molino; Nicoletti; Lembo; Artese; Baccalà; Marra.


I Commissari: D'Alessandro; Gallo; Laudazi si riservano il voto in aula, così come comunicato in precedenza anche dai Consiglieri Suriani; d'Elisa; Giangiacomo.

Ai sensi dell'art. 22, comma 2, del vigente Regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, viene altresì convalidato il verbale n. 3 relativo alla seduta precedente tenutasi in data 05/06/2018.


Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, alle ore 17:30, il Presidente scioglie la seduta.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

IL Presidente
Maria Molino



IL Segretario
Nicoletta Paganelli



COMMISSIONE CONSILIARE "AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI"

FOGLIO PRESENZE - 12/03/2019 - Inizio lavori: 16.15 - Chiusura lavori: h. 17.30

Oggetto:

1. convalida verbale seduta precedente (n. 3 del 05/06/2018);
2. approvazione bozza del nuovo regolamento comunale per la disciplina della videosorveglianza, rivisto anche alla luce degli ultimi interventi legislativi in materia;
3. varie ed eventuali.

NOME	COMPONENTE TITOLARE	FIRMA	COMPONENTE SUPPLENTE	FIRMA
MOLINO Maria	Presidente	<i>Maria Molino</i>		
NICOLETTI Roberta	Componente	<i>Roberta Nicoletti</i>		
LEMMO Simone	"	<i>Simone Lemmo</i>		
DEL BONIFRO Marianna	"		<i>Maria Antonia</i>	
BACCALA' Elio	"	<i>Elio Baccala'</i>		
PERILLI Lucia	"			
MARRA Marco	"	<i>Marco Marra</i> 17.13		
MARCHESANI Marco	"			
PROSPERO Francesco	"			
D'ALESSANDRO Davide	"	<i>Davide D'Alessandro</i>		
CAPPA Alessandra	"			
d'ELISA Alessandro	"	<i>Alessandro d'Elisa</i>		
SURIANI Vincenzo	"	<i>Vincenzo Suriani</i>		
GIANGIACOMO Guido	"	<i>Guido Giangiacomo</i>		
CARINCI Dina Nirvana	"		<i>Dina Carinci</i>	
LAUDAZI Edmondo	"	<i>Edmondo Laudazi</i> 16.45		<i>Edmondo Laudazi</i>

Assiste con funzione di Segretaria l'istruttore direttivo amm. vo Nicoletta Paganelli.

COMUNE DI VASTO
Corpo Polizia Locale
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per “**Sistema di Videosorveglianza Cittadino**”, il sistema, costituito dall’insieme degli apparati (videocamere, fototrappole, unità mobili con funzionamento autonomo, autovelox e ogni altro strumento in grado di consentire la sorveglianza delle aree pubbliche) e degli strumenti di controllo, che permette la sorveglianza di aree pubbliche attraverso le immagini rilevate, attivato nel territorio del comune di Vasto, gestito ed impiegato dal Comune di Vasto, Corpo di Polizia Locale, e collegato alla centrale operativa della stessa Polizia Locale ed, eventualmente, a quelle delle forze dell’ordine.
- b) per “**immagini del sistema**”, le immagini rilevate tramite il Sistema di Videosorveglianza Cittadino.
- c) per “**banca dati**“, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante le immagini del sistema che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguarda prevalentemente i soggetti e i veicoli che transitano nell’area interessata.
- d) per “**trattamento**”, il complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati.
- e) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, rilevata tramite le immagini del sistema.
- f) per “**Titolare**”, l’Ente Comune di Vasto, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali e gli strumenti utilizzati.
- g) per “**Responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al Titolare e delegato ad esercitare la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali relativamente al Sistema di Videosorveglianza Cittadino.

- h) per “**Incaricati**”, le persone fisiche autorizzate, dal Responsabile, a compiere le diverse tipologie di operazioni di trattamento.
- i) per “**interessato**”, la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
- j) per “**comunicazione**”, la trasmissione dei dati personali, a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione per compiti di interesse pubblico;
- k) per “**diffusione**”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per “**dato anonimo**”, il dato che, in origine, a seguito di inquadratura o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per “**Regole per la Privacy**”, il complesso delle norme e dei provvedimenti delle Autorità competenti a tutela della protezione dei dati personali, che comprendono anche quelle specifiche per la Videosorveglianza (Decalogo del Garante del 29 novembre 2000 [31019], Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 [1712680], e tutte le successive indicazioni in merito);
- o) per “**Codice**” il decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali e s.m.i;
- p) per “**GDPR**” il Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;
- q) per “**Garante**” l’Autorità per la protezione dei dati personali in Italia.

Articolo 2

Principi generali del Sistema di Videosorveglianza Cittadino

1. Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali nell’ambito del Sistema di Videosorveglianza Cittadino, con riferimento alla raccolta, alla registrazione, alla conservazione e, in generale, all’utilizzo di immagini del sistema.
2. Il trattamento di cui al comma 1 si svolge nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all’identità personale. In particolare, il sistema informativo e i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l’utilizzazione dei dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite possono essere realizzate

mediante dati anonimi od altre specifiche modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

3. Tutte le attività svolte in applicazione del presente regolamento devono altresì conformarsi ai seguenti principi:
 - a) Principio di liceità: la videosorveglianza deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e di quanto prescritto dalle disposizioni di legge inerenti all'installazione degli impianti audiovisivi, delle norme del codice civile e penale;
 - c) Principio di finalità: il Sistema di Videosorveglianza Cittadino è utilizzato solo ed esclusivamente per i legittimi scopi e per le finalità istituzionali dell'Ente, come esplicitati nel presente regolamento, con particolare riferimento alla Sicurezza Urbana;
 - a) Principio di necessità: l'uso della videosorveglianza non deve essere superfluo: non devono perciò essere utilizzati dati relativi a persone identificabili quando le finalità del trattamento possono essere realizzate impiegando solo dati anonimi; si deve altresì assicurare la cancellazione periodica e automatica dei dati registrati;
 - b) Principio di proporzionalità: deve essere evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorre un'effettiva esigenza di deterrenza; è altresì necessaria una attenta valutazione delle aree sottoposte a controllo nel rispetto di quelle private.

Art.3

Finalità istituzionali del Sistema di Videosorveglianza Cittadino

1. Le finalità istituzionali **del Sistema di Videosorveglianza Cittadino** sono del tutto conformi a quelle demandate al Comune di Vasto in particolare dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n°. 616, dalla legge sull'ordinamento della Polizia Locale 7 marzo 1986, n. 65, dalla normativa regionale, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti Comunali;
2. In particolare, le finalità perseguite dal **Sistema di Videosorveglianza Cittadino** sono le seguenti:
 - a) garantire la protezione e l'incolumità degli individui, compresi i profili attinenti alla sicurezza urbana, all'ordine e sicurezza pubblica, alla prevenzione, all'accertamento e alla repressione dei reati e agli altri profili di interesse pubblico rilevante;

- b) prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento degli immobili comunali e dei beni facenti parte del patrimonio comunale;
- c) prevenire fenomeni di disturbo alla quiete pubblica;
- d) individuare i flussi di traffico ed ogni altra notizia utile sulla viabilità, con la rilevazione di dati anonimi e aggregati per l'analisi e l'elaborazione dei flussi e delle intensità di traffico, per eventuali comunicazioni agli utenti e per la predisposizione del piano comunale del traffico;
- e) vigilare sul traffico delle strade pubbliche anche identificando, in tempo reale, luoghi di ingorghi viabilistici, al fine di consentire il pronto intervento della Polizia Locale;
- f) verificare attraverso software, algoritmi specifici e telecamere portatili, che possono anche essere installate a bordo degli automezzi della Polizia Locale, il transito di veicoli sospetti, segnalati, oggetto di furto, non conformi e non in regola con le norme previste dal Codice della Strada;
- g) inibire il transito di veicoli non autorizzati attraverso l'installazione di varchi elettronici nella Z.T.L. (individuati in apposito regolamento Comunale) in conformità con quanto previsto dal regolamento comunale avente ad oggetto "Autorizzazione al transito e sosta in Z.T.L. - A.P.U.", approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.23 del 22.03.2014;
- h) attivare sistemi di monitoraggio e controllo ai fini di protezione civile;
- i) controllare le proprietà pubbliche;
- j) rilevare e prevenire le infrazioni;
- k) consentire l'acquisizione di prove nell'ambito di indagini di Polizia Giudiziaria;
- l) consentire l'acquisizione e l'elaborazione di dati statistici utili al miglioramento della vita dei cittadini;
- m) consentire la rilevazione di eventuali dati statistici relativi ai flussi demografici e commerciali;
- n) favorire la vigilanza ambientale per consentire l'irrogazione di idonee sanzioni amministrative.

3. Il Sistema di Videosorveglianza Cittadino comporta esclusivamente il trattamento di dati personali che riguardano i soggetti che transitano nell'area videosorvegliata.

Art. 4

Integrazione dell'impianto su iniziativa di privati

1. Privati e/o soggetti terzi, singoli o associati possono partecipare all'estensione ed all'implementazione del Sistema di Videosorveglianza Cittadino mediante l'acquisto diretto ed autonomo di componenti tecnologiche funzionali al monitoraggio del territorio.

2. Le componenti che vengono acquistate dai soggetti privati sono concesse in comodato d'uso al Comune di Vasto attraverso sottoscrizione di specifica convenzione approvata dalla Giunta Comunale e senza oneri economici a carico dell'Ente.
3. Il Comune di Vasto utilizza le componenti concesse in comodato per le attività istituzionali di controllo e monitoraggio del territorio e gestione dell'ordine pubblico.
4. Il Comune di Vasto controlla e visualizza le immagini generate dal sistema di videosorveglianza, ma gli oneri economici relativi all'installazione, alla manutenzione, assistenza tecnica ed alimentazione elettrica dei sistemi acquisiti rimangono in capo ai privati.
5. Gli impianti messi a disposizione devono essere forniti "chiavi in mano", ovvero installati e comprensivi del collegamento al Sistema di Videosorveglianza Cittadino, della segnaletica informativa e di quant'altro tecnicamente ritenuto necessario.
6. Gli impianti messi a disposizione devono essere realizzati di concerto con il fornitore e manutentore tecnico del Sistema di Videosorveglianza Cittadino, al fine di garantire la compatibilità e l'integrazione con il Sistema stesso e senza altri oneri economici a carico dell'Ente.
7. I soggetti privati hanno eventualmente facoltà di acquistare liberamente sul mercato le componenti tecnologiche degli impianti che intendono installare, nel rispetto delle specifiche tecniche concordate preventivamente con il manutentore del Sistema di Videosorveglianza Cittadino.
8. La collocazione, l'uso e/o la visione degli apparecchi forniti dai soggetti di cui al comma 1 del presente articolo, pur inglobando e/o interessando accessi di interesse privato, devono comunque avere una preminente rilevanza pubblica (vincolo d'immagine su aree pubbliche, pur inglobando accessi privati), certificata da una specifica relazione del Comando di Polizia Locale al quale è demandata altresì l'individuazione delle caratteristiche tecniche minime delle strumentazioni offerte, di concerto con il manutentore/conducente del Sistema di Videosorveglianza Cittadino.
9. I soggetti di cui al comma 1 devono garantire a proprie spese il corretto funzionamento dell'impianto in termini di manutenzione tecnica e continuità di connessione di rete al Sistema di Videosorveglianza Cittadino nonché di alimentazione elettrica.
10. I soggetti di cui al comma 1 non possono apportare alcuna modifica al sistema senza aver preventivamente ottenuto l'autorizzazione da parte del Comune.
11. Le modifiche di cui al comma precedente devono essere migliorative e sono sottoposte al controllo del tecnico incaricato dal Comune per la verifica di conformità con il sistema cittadino.

12. Alla Polizia Locale compete la gestione in toto dei flussi di dati ed immagini in rispetto alle regole per la Privacy.
13. I soggetti privati prendono atto che l'utilizzo e la visione delle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza ceduto in comodato al Comune è riservato al Responsabile ai soggetti da lui formalmente incaricati.

Articolo 5

Informazioni rese al momento della raccolta

1. In ottemperanza a quanto disposto dal Principio di Trasparenza e ai sensi dell'art.13 del GDPR, nelle strade, nelle piazze e nei luoghi in cui sono posizionati i dispositivi del Sistema di Videosorveglianza Cittadino, il Comune provvede ad affiggere adeguata segnaletica permanente, sulla quale è riportata la seguente dicitura: *“Area Videosorvegliata — la registrazione viene effettuata dal Corpo di Polizia Locale di Vasto per finalità di Sicurezza Urbana”*.
2. La segnaletica deve avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile all'utenza, in ogni condizione di illuminazione ambientale, e deve altresì inglobare il simbolo delle telecamere.
3. Il Comune comunica alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, mediante:
 - a) la pubblicazione del presente regolamento e degli atti ad esso collegati e successivi sul sito del Comune;
 - b) l'affissione di appositi manifesti informativi nel territorio comunale;
 - c) ogni altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo.

Art. 6

Modalità di acquisizione dei dati

1. Il Titolare del trattamento si obbliga a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.
2. Tutti i segnali video delle unità di ripresa sono raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale di Vasto. In questa sede, le immagini, registrate su supporto magnetico di archiviazione di massa da un sistema appositamente predisposto, possono essere visualizzate su monitor.

3. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento di interesse, quando la sala di controllo non è presidiata.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate, presso la centrale operativa, per un tempo non superiore a sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini stesse raccolte, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini dell'autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
5. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite gli apparati del sistema di videosorveglianza cittadino, in condizioni di normale funzionamento, le immagini riprese in tempo reale in automatico distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente.

Articolo 7

Responsabile e incaricati al trattamento

- 1 Il Responsabile:
 - a. adotta, rispetta e fa rispettare le misure di sicurezza;
 - b. cura l'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR;
 - c. individua i Responsabili esterni del trattamento e perfeziona gli atti previsti dall'art.28 del GDPR
 - d. individua e designa gli incaricati del trattamento;
 - e. fornisce agli incaricati le istruzioni e vigila sul loro rispetto;
 - f. evade le richieste di accesso;
- 2 Il Responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, e dalle disposizioni del presente regolamento nonché cooperare con l'attività di controllo.
- 3 I compiti affidati al Responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di delega da parte del Titolare del trattamento.
- 4 Il Responsabile sovrintende al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle normative in materia di protezione dei dati personali.
- 5 Gli incaricati alla elaborazione dei dati personali, di concerto con il Responsabile, devono attenersi scrupolosamente e limitatamente alle istruzioni impartite dal Responsabile e, in caso di rischi elevati, alle ulteriori prescrizioni del Garante.

- 6 La visione delle immagini registrate e l'orientamento/spostamento dell'area di lavoro di registrazione delle telecamere sono consentite solamente al Responsabile o suo delegato, agli incaricati alla elaborazione dei dati o a funzionari di polizia giudiziaria, nonché al personale esterno addetto alla manutenzione e riparazione, previa autorizzazione del responsabile. Eventuali accessi di persone diverse da quelli innanzi indicate devono essere autorizzati con motivazione, per iscritto, dal Responsabile.
- 7 Il Responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato dei dati, da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
- 8 Il Responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale di controllo, le chiavi degli armadi per la conservazione dei CD o altro supporto informatico di archiviazione, nonché le credenziali per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 8

Designazione degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il Responsabile deve designare, per iscritto, tutte le persone fisiche, incaricate del trattamento, autorizzate sia ad accedere ai locali dove sono situate le postazioni di controllo, sia ad utilizzare gli impianti e, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, a visionare le immagini.
2. I livelli di accesso, in relazione alle specifiche mansioni e responsabilità, sono attribuiti ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (es. registrare, copiare, cancellare, spostare l'angolo visuale, modificare lo zoom, ecc.).
3. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, gli incaricati sono istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

Art. 9

Accesso ai sistemi e parole chiave credenziali

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al Responsabile ed agli incaricati alla elaborazione dei dati con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
2. Gli incaricati alla elaborazione dei dati sono dotati di proprie credenziali personali di accesso al sistema, in futuro anche di tipo biometrico, da custodire scrupolosamente, impedendo l'utilizzo delle stesse ad altri operatori, e provvedendo al relativo aggiornamento ogni sei mesi.
3. Il sistema deve essere fornito di "log" di accesso per ogni operatore, conservato per la durata di anni uno.

Art. 10

Sicurezza dei dati, norme minime / idonee di accesso e conservazione

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso non autorizzato, duplicazione non autorizzata, trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la Polizia Locale di Vasto, in un luogo chiuso al pubblico, ubicato all'interno del Comando, in cui possono accedere esclusivamente il Responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati tramite sistemi di riconoscimento elettronico e/o biometrici. Non possono accedervi altre persone se non sono accompagnate da soggetti autorizzati.
3. L'utilizzo di videoregistrazioni impedisce di rimuovere i supporti multimediali su cui sono memorizzate le immagini. È escluso l'utilizzo di tecnologia "cloud".

Articolo 11

Obblighi degli operatori

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori qualificati e degli incaricati al trattamento deve essere conforme alle finalità dell'impianto.
2. Il settore di ripresa dei dispositivi deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accade nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione dei medesimi, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità e a seguito di regolare autorizzazione, di volta in volta richiesta al Responsabile.
4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporta l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali ex art. 615 bis c.p. nonché responsabilità ex art. 2050 c.c.

Articolo 12

Accertamenti di illeciti e indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini, di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, delle tutele ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il

Responsabile provvede a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti in copia.

2. Alle immagini raccolte ai sensi del comma precedente possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo l'Autorità Giudiziaria, le persone da essa espressamente autorizzate e gli organi di Polizia.
3. Qualora gli organi di Polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino di accesso al Sistema di Videosorveglianza Comunale o a una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al Responsabile, in aderenza alla specifica disciplina emanata in ottemperanza alle Regole sulla Privacy.

Art. 13

Dati videoripresi

1. I monitor degli impianti di videosorveglianza sono collocati in modo tale da non permettere la visione delle immagini, neanche occasionalmente, a persone estranee non autorizzate.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal Responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
3. La cancellazione delle immagini è garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate.
4. Le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente nella sala server del Comune di Vasto.
5. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, lo stesso viene distrutto in modo da renderlo inutilizzabile e impedire che i dati in esso contenuti possano essere recuperati.
6. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - a) al Responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento;
 - b) ai preposti alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
 - c) alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - d) all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
7. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi ha visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.

8. Tutti gli accessi alla visione sono documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della Polizia Locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - a) la data e l'ora dell'accesso;
 - b) l'identificazione del terzo autorizzato;
 - c) i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - d) gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
 - e) le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - f) la sottoscrizione del medesimo.
9. Non possono, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato eccetto i casi previsti dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 14

Diritti dell'interessato

1. E' assicurato agli interessati, identificati o identificabili, l'effettivo esercizio dei propri diritti, in particolare quello di accedere ai dati che li riguardano, di verificarne le finalità, le modalità del trattamento e di ottenerne l'interruzione nel caso di utilizzo illecito, in particolare per la carenza dell'adozione delle idonee misure di sicurezza o per l'uso indebito da parte di soggetti non autorizzati e di ottenere il diritto alla rettifica e all'integrazione, senza ingiustificato ritardo.
2. La richiesta di accesso di un interessato può riguardare:
 - a. l'esistenza o meno di dati che possano riguardarlo;
 - b. le finalità e modalità del trattamento dei dati;
 - c. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia di dati personali.
3. Si può altresì presentare richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire, per iscritto, delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi.
5. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
6. La Giunta Comunale quantifica, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.
7. Le istanze di cui al presente articolo, sono trasmesse, utilizzando l'apposita modulistica, al Responsabile.

8. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano disponibili.
9. Il Responsabile è tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò dà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini che lo riguardano e ottenerne copia.
10. La risposta ad una richiesta di accesso ai dati conservati deve riguardare tutti quelli attinenti alla persona istante identificabile e può comprendere eventuali dati riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla legge.
11. La verifica dell'identità del richiedente avviene mediante esibizione o allegazione di un documento di riconoscimento che evidenzia un'immagine riconoscibile dell'interessato.
12. I diritti di cui al presente articolo riferiti a dati personali concernenti persone decedute, possono essere esercitati dagli eredi, da chi abbia un interesse proprio, da chi agisca a tutela dell'interessato o per ragioni familiari considerate particolarmente meritevoli di protezione.
13. Nel caso di esito negativo alle istanze di cui al presente articolo, l'interessato può rivolgersi al Garante attraverso gli istituti del reclamo e segnalazione (art. 77, 78, 79 GDPR), fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente. Il reclamo segue le modalità previste dal Garante.

Art. 15

Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali, acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune di Vasto, a favore di altri soggetti autorizzati, è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 16

Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
2. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla Legge.

Art. 17

Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente Regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla Legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 18

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal:
 - a) Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018, recante "Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia".
 - b) Regolamento UE n. 2016/679 del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.
 - c) Decreto Legislativo 51 del 18 maggio 2018 "Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio".
 - d) art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.

- e) decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione di dati personali;
- f) circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471.
- g) Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (convertito con Legge 23 aprile 2009, n. 38) recante: "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori", ed in particolare dall'art. 6.
- h) "Provvedimento in materia di videosorveglianza" emanato dal garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- i) Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con Legge 18 aprile 2017, n. 48, "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Art. 19

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con le modalità e i tempi stabiliti dallo Statuto Comunale. Con la sua entrata in vigore, il presente regolamento sostituisce integralmente il precedente, approvato con deliberazione di C.C. n. 94 del 30 Novembre 2015.